



COMUNE DI AVIO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica ed integrazione al Regolamento di polizia Mortuaria e per i Servizi Funebri e Cimiteriali di cui alla Delibera di Consiglio n 8/2003 e s.m.i.

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese di gennaio alle ore 20:00 presso la sede del Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

FRACCHETTI IVANO	Sindaco	Presente
CAMPOSTRINI DANIELE	Consigliere	Presente
CAVAZZANI LORENZA	Consigliere	Presente
CREAZZI MARINO	Consigliere	Presente
FUGATTI PAMELA	Consigliere	Presente
FRACCHETTI CLAUDIO	Consigliere	Presente
GARCIA VALDIRENE TEREZINHA	Consigliere	Assente giustificato
GIOVANAZZI MANUEL	Consigliere	Presente
GIULIANI BENIAMINO	Consigliere	Presente
PERENZONI ANDREA	Consigliere	Presente
PILATI MARCO	Consigliere	Presente
SALVETTI ALVISE	Consigliere	Presente
SALVETTI MARINO	Consigliere	Presente
SALVETTI MORENO	Consigliere	Presente
VALLI ANNA	Consigliere	Presente
VAONA ALESSANDRO	Consigliere	Assente giustificato
ZAMPEDRI TULLIO	Consigliere	Presente
ZINELLI GIACOMO	Consigliere	Presente

PRESENTI: 16 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Graiff.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giacomo Zinelli, nella sua qualità di presidente, invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento del Consiglio comunale, sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg. Daniele Campostrini e Manuel Giovanazzi.

Relazione.

I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Il Regolamento cimiteriale , in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme;

nel Comune di Avio risultano presenti n. 4 Cimiteri (Avio, Sabbionara, Borghetto e Vò Sinistro) le cui concessioni cimiteriali ed i relativi rinnovi risultano in scadenza, sicché occorre provvedere ad un ulteriore possibile rinnovo con lo scopo di poter gestire le problematiche in essere e programmare gli interventi necessari con tempistiche adeguate; la situazione di tali cimiteri risulta inoltre in alcuni casi saturata, motivo per cui l'amministrazione è intenzionata ad incentivare la scelta della cremazione di salme per ragioni igienico sanitarie oltreché funzionali;

l'attuale regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 8 del 08.04.2003, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 25 dd. 04.08.2004 e nr 42 dd 05.11.2012, ha necessità di alcune ulteriori modifiche al fine di renderlo adeguato a specifiche esigenze gestionali ed operative; in particolare si è reso necessario evidenziare le specifiche prestazioni soggette al pagamento di tariffa per ovviare a problematiche interpretative, inoltre si ritiene necessario che l'approvazione di dette tariffe passi per competenza alla Giunta Comunale.

In particolare il competente Ufficio lavori pubblici ha proposto le seguenti modifiche:

Art. 4 comma 2 la lettera b)	è sostituita dalla seguente:
	b) l'uso delle celle frigorifere comunali, per le salme di persone aventi in vita al momento del decesso residenza nel comune, fino al quinto giorno;
Art. 4 comma 2 dopo la lettera f)	sono aggiunte le seguenti lettere:
	g) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa; h) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri; i) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari; l) l'inumazione e l'esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (art. 1 comma 7 bis del D.L. 27-12-2000 n. 392 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 28 febbraio 2001, n. 26).
Art. 4 comma 3	è sostituito dal seguente:
	Tutti i servizi disciplinati dal presente regolamento comunale sono sottoposti al pagamento delle tariffe. L'approvazione di tali tariffe è demandata alla Giunta Comunale.

	<p>In particolare sono a pagamento i seguenti servizi:</p> <p>a. le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;</p> <p>b. le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie;</p> <p>c. l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;</p> <p>d. le manutenzioni delle sepolture private;</p> <p>e. le concessioni cimiteriali di sepolture private;</p> <p>f. l'utilizzo della cella frigorifera per la conservazione delle salme posta all'interno della camera mortuaria dopo il quinto giorno di utilizzo; nei casi in cui la permanenza della salma si protragga oltre il quinto giorno, sarà dovuto al comune di Avio l'importo della tariffa giornaliera, al fine di coprire le spese sostenute dall'ente.</p>
Art. 4 comma 4	è abrogato
Art. 52 comma 3	è aggiunto il seguente inciso:
	L'amministrazione su richiesta degli interessati può valutare se rinnovare la concessione in essere seppur già rinnovata, per una seconda volta per soli ulteriori 10 anni.
Titolo II – Capo V	è aggiunto il seguente Art. 43 bis:
	<p>Agevolazioni per la cremazione</p> <p>Il presente articolo disciplina i criteri e le modalità per l'applicazione della tariffa ridotta, al fine di incentivare la scelta della cremazione stessa, sia per ragioni igienico sanitarie sia per ragioni funzionali.</p> <p>L'Amministrazione comunale applicherà per ogni cremazione una riduzione sulle tariffe che sarà determinata con apposito provvedimento della Giunta comunale.</p> <p>L'agevolazione potrà essere concessa in favore delle persone aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri del Comune di Avio, ai sensi del presente regolamento di polizia mortuaria, le cui ceneri si intendano porre nei cimiteri del Comune o che, per scelta testamentaria espressa dal defunto, siano affidate agli eredi aventi diritto o disperse in nature.</p> <p>La tariffa ridotta verrà applicata solamente per la cremazione di salme e non per la cremazione di resti mortali, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente.</p>

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 08.04.2003, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 dd. 04.08.2004 e poi con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 dd. 05.11.2012;

visto Il D.P.R n 285 del 10/9/1990 che regola la materia dei servizi cimiteriali;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 di data 23.12.2024, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, del Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori;

preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili degli uffici interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 25.09.2014, n. 42 e 10.03.2016, n. 6;

con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Claudio Fracchetti e Marco Pilati), espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti accertati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente designati.

DELIBERA

1. di modificare ed integrare il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e per i Servizi Funebri e Cimiteriali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 8 del 08.04.2003, così come già modificato e integrato con deliberazione nr. 25 dd. 04.08.2004 e nr 42 dd 05.11.2012, per le motivazioni in premessa esposte, come di seguito specificato:

Art. 4 comma 2 la lettera b)	è sostituita dalla seguente:
	b) l'uso delle celle frigorifere comunali, per le salme di persone aventi in vita al momento del decesso residenza nel comune, fino al quinto giorno;
Art. 4 comma 2 dopo la lettera f)	sono aggiunte le seguenti lettere:
	g) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa; h) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri; i) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari; l) l'inumazione e l'esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (art. 1 comma 7 bis del D.L. 27-12-2000 n. 392 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 28 febbraio 2001, n. 26).
Art. 4 comma 3	è sostituito dal seguente:
	Tutti i servizi disciplinati dal presente regolamento comunale sono sottoposti al pagamento delle tariffe. L'approvazione di tali tariffe è demandata alla Giunta Comunale. In particolare sono a pagamento i seguenti servizi: a. le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private; b. le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie; c. l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto; d. le manutenzioni delle sepolture private; e. le concessioni cimiteriali di sepolture private; f. l'utilizzo della cella frigorifera per la conservazione delle salme posta all'interno della camera mortuaria dopo il quinto giorno di utilizzo; nei casi in cui la permanenza della salma si protragga oltre il quinto giorno, sarà dovuto al comune di Avio l'importo della tariffa giornaliera, al fine di coprire le spese sostenute dall'ente.
Art. 4 comma 4	è abrogato
Art. 52 comma 3	è aggiunto il seguente inciso:
	L'amministrazione su richiesta degli interessati può valutare se rinnovare la concessione in essere seppur già rinnovata, per una seconda volta per soli ulteriori 10 anni.
Titolo II – Capo V	è aggiunto il seguente Art. 43 bis:

	<p>Agevolazioni per la cremazione</p> <p>Il presente articolo disciplina i criteri e le modalità per l'applicazione della tariffa ridotta, al fine di incentivare la scelta della cremazione stessa, sia per ragioni igienico sanitarie sia per ragioni funzionali.</p> <p>L'Amministrazione comunale applicherà per ogni cremazione una riduzione sulle tariffe che sarà determinata con apposito provvedimento della Giunta comunale.</p> <p>L'agevolazione potrà essere concessa in favore delle persone aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri del Comune di Avio, ai sensi del presente regolamento di polizia mortuaria, le cui ceneri si intendano porre nei cimiteri del Comune o che, per scelta testamentaria espressa dal defunto, siano affidate agli eredi aventi diritto o disperse in nature.</p> <p>La tariffa ridotta verrà applicata solamente per la cremazione di salme e non per la cremazione di resti mortali, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente.</p>
--	--

2. di precisare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
3. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. n.23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL PRESIDENTE
Giacomo Zinelli
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Graiff
documento firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.